



Regolamento per la disciplina dell'erogazione di interventi e servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Monza

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 16 Dicembre 2016

SEZIONE I

- LINEE GENERALI -

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa in materia riportata in appendice, disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali e socio sanitari dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale di Monza: Monza, Brugherio e Villasanta.
2. L'Assemblea dei Sindaci, quale organismo di indirizzo politico dell'Ambito Territoriale di Monza, promuove l'uniformazione e l'omogeneizzazione della tipologia di offerta, delle modalità di accesso e di intervento e della compartecipazione ai costi da parte delle persone residenti nei Comuni dell'Ambito per la fruizione dei servizi sociali.
3. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
5. I Comuni, sulla base della rilevazione dei bisogni emergenti nel territorio, determinano il sistema integrato di interventi e servizi sociali nel rispetto della normativa nazionale e regionale, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, nonché della compartecipazione richiesta ai cittadini quale strumento per la definizione del sistema di welfare territoriale.
6. Gli interventi, i servizi e le prestazioni erogate possono essere forniti sia direttamente dal Comune sia mediante il ricorso a forme di convenzionamento, accreditamento e affidamento di servizi.
7. Gli interventi e i servizi sociali normati dal presente Regolamento, non sono esaustivi rispetto al complessivo sistema integrato di welfare realizzato nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Monza, con particolare riferimento alle iniziative volte a promuovere la socializzazione, l'aggregazione, la prossimità, il trasporto sociale, il supporto alle famiglie. L'Assemblea dei Sindaci potrà individuare, in un'ottica di uniformazione e omogeneizzazione dei servizi e degli interventi e delle relative modalità di erogazione, ulteriori temi rispetto ai quali proporre una regolamentazione di Ambito con la quale integrare il presente documento.
8. Alcuni dei servizi previsti dal presente regolamento possono essere gestiti in forma associata o integrata tra i Comuni dell'Ambito Territoriale.

Articolo 2 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di interventi e servizi sociali che i Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta assicurano al fine di:
 - a) sostenere e promuovere l'emancipazione e l'autonomia dei singoli e dei nuclei familiari;
 - b) promuovere il miglioramento della qualità della vita e l'integrazione sociale della persona e

- della famiglia, in special modo di quanti si trovino in situazione di maggiore disagio o fragilità;
- c) garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza;
 - d) sostenere e valorizzare l'apporto e la presenza delle reti familiari e della solidarietà sociale.
2. La programmazione, l'organizzazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono attuate nel rispetto dei principi di trasparenza, equità, solidarietà, partecipazione, sussidiarietà, sostenibilità economica.
3. L'erogazione degli interventi sarà realizzata con riferimento alle priorità dei bisogni, prestando particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità sociale.
4. Attraverso la valutazione delle condizioni economiche delle persone che accedono al sistema integrato di interventi e servizi sociali, così come definite dalle normative in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), si definiscono:
- a) l'ammontare dei benefici economici diretti o indiretti riconosciuti;
 - b) la compartecipazione al costo delle prestazioni.

Articolo 3 - Finalità e obiettivi

1. Le finalità degli interventi e dei servizi sociali sono identificati nel:
- a) tutelare la dignità, la libertà e l'autonomia della persona e della famiglia;
 - b) prevenire gli stati di disagio, di emarginazione e di dipendenza e promuovere il benessere psico-fisico e sociale delle persone, tramite misure adeguate ai bisogni, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita personali;
 - c) contrastare le difficoltà economiche e sociali delle persone e dei nuclei familiari limitando i rischi di emarginazione e di impoverimento e favorendo l'attivazione della responsabilità e delle risorse personali e familiari;
 - d) sviluppare le interazioni tra il bisogno individuale e familiare, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale prevenendo l'isolamento ed il disagio anche attraverso la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
- a) informare e orientare le persone e le famiglie per favorire l'accesso al sistema di offerta attraverso i punti di segretariato sociale nonché mediante iniziative informative e divulgative mirate;
 - b) sostenere i minori in situazioni di disagio e promuovere la genitorialità;
 - c) sostenere le persone e le famiglie in difficoltà anche attraverso misure di contrasto alla povertà e alla emarginazione sociale;
 - d) accompagnare e sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie per una crescita adeguata alle loro potenzialità, promuovendo l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa;
 - e) promuovere il benessere delle persone anziane e con disabilità attraverso interventi volti a favorire la permanenza a domicilio, laddove possibile, o l'inserimento presso strutture semiresidenziali o residenziali;
 - f) favorire l'integrazione di persone e famiglie straniere;
 - g) garantire sostegno economico alla realizzazione degli interventi alternativi alla domiciliarità quando se ne presenti la necessità.

Articolo 4 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Accedono alle rete delle unità d'offerta sociale e sociosanitaria afferente ai Comuni dell'Ambito Territoriale di Monza:
- a) i cittadini residenti nei Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti nel territorio comunale;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che

disciplinano il soggiorno e residenti nei Comuni dell'Ambito, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dell'Ambito, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Per le persone temporaneamente presenti, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale, le prestazioni ritenute indispensabili sono erogate in via temporanea ed in tempi coerenti con l'urgenza, salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti a seguito del completamento della valutazione socio economica.

Articolo 5 - Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. Sulla base degli indirizzi regionali e con riferimento ai criteri e parametri di accesso previsti dal presente Regolamento, accedono prioritariamente agli interventi sociali erogati dai Comuni dell'Ambito Territoriale le persone e i nuclei famigliari che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione.

Articolo 6 - Risorse destinate al finanziamento degli interventi sociali

1. Gli interventi sociali sono finanziati attraverso le risorse proprie dell'Ente e/o mediante i finanziamenti statali e regionali ad essi destinati, nonché dalle compartecipazioni al costo da parte dei cittadini intese quale strumento finalizzato a concorrere alla definizione e al sostegno del sistema di welfare territoriale a favore della generalità dei cittadini.
2. Le prestazioni e i benefici economici normati dal presente Regolamento, verranno erogati sino ad esaurimento dei relativi stanziamenti di bilancio nel rispetto dei principi della giustizia e dell'equità sociale e della normativa vigente in materia.
3. La Giunta Comunale definisce annualmente il budget per ciascuna tipologia di intervento tenuto conto delle specificità inerenti i diritti soggettivi perfetti e i diritti soggettivi condizionati, secondo quanto stabilito dall'articolo 19.

PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7 - I diritti degli interessati

1. I Servizi garantiscono all'interessato:

- a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
- c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Relativamente ai casi in carico:

- d) l'individuazione dell'operatore responsabile del caso;
- e) la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del Piano Individuale di Assistenza, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
- f) il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di compartecipazione dovuta, prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni;
- g) il controllo, da parte del Comune, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati o affidatari del servizio.

Articolo 8 - L'accesso al sistema degli interventi sociali

1. I Comuni dell'Ambito assicurano l'attività di segretariato sociale e servizio sociale professionale al fine di:

- a) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie;
- b) orientare il cittadino all'interno del sistema degli interventi sociali e fornire adeguate informazioni finalizzate a facilitare l'accesso ai servizi;
- c) attivare, ove necessario, la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale, anche in raccordo con gli altri soggetti che compongono la rete di welfare locale.

2. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale.

3. Il presente regolamento definisce i requisiti per l'accesso alle singole prestazioni. Ulteriori requisiti potranno essere richiesti secondo quanto previsto dai provvedimenti regionali e/o nazionali, con particolare riferimento al Fondo Non Autosufficienza.

Articolo 9 – Modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'attivazione degli interventi il cittadino presenta apposita domanda secondo le relative modalità definite nelle Procedure operative che saranno definite quale strumento applicativo del presente Regolamento. La domanda può essere presentata da parte del soggetto interessato o, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità

genitoriale/tutore/amministratore di sostegno.

2. La domanda di attivazione dell'intervento, salvo diversa disposizione, è perfezionata attraverso la presentazione di apposita richiesta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza previo colloquio con l'Assistente Sociale.
La presentazione della domanda è subordinata:
 - a) alla compilazione dell'apposita modulistica comprensiva degli allegati previsti
 - b) alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica finalizzata al rilascio della certificazione ISEE secondo quanto previsto dall'allegato 2.
3. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 10 - La valutazione del bisogno e la definizione del Piano Individuale di Assistenza (PIA)

1. Possono beneficiare degli interventi i soggetti che si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
2. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) incapacità di provvedere a sé stessi;
 - b) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - c) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
 - d) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
3. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso, che opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.
4. Il percorso di valutazione considera i seguenti elementi:
 - a) la verifica dei requisiti di accesso;
 - b) la condizione personale e familiare dell'interessato;
 - c) le condizioni di salute;
 - d) la situazione abitativa;
 - e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - f) la capacità di assumere decisioni;
 - g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
 - h) la situazione lavorativa;
 - i) la capacità economica del richiedente e del suo nucleo familiare, con riferimento all'indicatore ISEE e ad altri eventuali elementi indicativi del tenore di vita.
5. Nelle situazioni di particolare complessità sanitaria e socio sanitaria può essere prevista la valutazione integrata multidimensionale e multi professionale in collaborazione con i competenti soggetti del sistema socio sanitario locale - Medici di Medicina Generale, Azienda di Tutela della Salute (ATS) e dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) - anche attraverso l'utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di autonomia.
6. Con la presa in carico l'assistente sociale predispone il progetto individuale di assistenza, concordato con l'interessato e/o con la sua famiglia ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale o l'amministratore di

sostegno.

7. Il progetto individuale di assistenza contiene:

- a) sintesi dell'iter valutativo;
- b) obiettivi del progetto;
- c) risorse professionali e sociali attivate;
- d) interventi previsti;
- e) durata del progetto;
- f) modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e la conseguente sottoscrizione di impegni;
- g) eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) tempi e le modalità di monitoraggio e verifica del progetto;
- i) tempi e modalità di rivalutazione del bisogno.

Articolo 11 - Esito del procedimento

1. All'istanza presentata verrà data risposta scritta da parte dei Servizi Sociali nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente e dai Regolamenti comunali in materia.
2. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto individuale di assistenza, da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione indispensabile all'avvio delle attività previste dal progetto stesso, salvo le situazioni di intervento emergenziale.

Articolo 12 – Adempimenti e controlli

1. I soggetti beneficiari degli interventi sono tenuti a consegnare periodicamente presso l'Ufficio Servizi Sociali la documentazione richiesta per le verifiche sul corretto svolgimento del progetto nonché sul mantenimento dei requisiti previsti per beneficiare degli interventi.
2. La mancata consegna di quanto sopra costituisce causa di sospensione del beneficio concesso.
3. I Servizi Sociali provvederanno ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite a corredo dell'istanza anche mediante visite domiciliari, coerentemente con quanto previsto dai Regolamenti comunali in materia di ISEE.
4. I Servizi Sociali provvederanno al monitoraggio delle situazioni in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.
5. Eventuali modifiche sostanziali intervenute durante il periodo di realizzazione del Progetto dovranno essere comunicate tempestivamente dal beneficiario/ familiare di riferimento all'assistente sociale comunale ai fini di un'eventuale rivalutazione del bisogno, pena la non ammissibilità delle stesse modifiche in sede di verifica del progetto.
6. Il beneficiario/familiare ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al servizio sociale comunale ogni variazione che comporti la revoca/modifica delle misure.

Articolo 13 - Revoca dell'erogazione delle prestazioni

1. La prestazione erogata può essere revocata qualora il beneficiario non partecipi attivamente al progetto di intervento a suo tempo concordato o per mutate condizioni economiche e/o sociali.
2. La revoca è disposta in presenza di dichiarazioni mendaci resi dal dichiarante ed accertate dall'Amministrazione, fatta salva la responsabilità del dichiarante e fatto salvo quanto previsto

dall'art 8 comma 2.

3. La revoca è disposta anche in caso di:

- trasferimento di residenza in altro Comune,
- ricovero definitivo in struttura residenziale
- decesso.

In tali casi il beneficiario o suo familiare hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Servizio Sociale. In caso di inadempienza il Comune avrà facoltà di recuperare le somme e i costi dei servizi indebitamente percepiti.

4. Ulteriori motivazioni per le quali è disposta la revoca o l'interruzione dell'erogazione delle prestazioni sono individuate per le singole tipologie di interventi così come declinate nelle sezioni che seguono.

Articolo 14 – Cessazione della presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto individuale di assistenza;
- c) trasferimento della residenza;
- d) decesso.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali dei Comuni dell'Ambito trattano i dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente in relazione alle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento di ogni Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Il personale del servizio sociale è tenuto ad informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.
3. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è garantita anche in caso di valutazione integrata multidimensionale e multiprofessionale in collaborazione con i competenti soggetti del sistema socio sanitario locale.

Articolo 16 - Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2. Le Carte dei Servizi comunali sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.
3. L'Ambito Territoriale di Monza si impegna a definire la Carta dei Servizi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

PARTE TERZA
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi: finalità e criteri

1. Il cittadino è tenuto a contribuire alla copertura del costo dei servizi di cui beneficia in misura correlata alla propria situazione economica, sulla base delle normative di riferimento e sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. La partecipazione economica degli utenti al costo del servizio è motivata dalle seguenti ragioni e sostenuta dai seguenti principi:
 - a) Equità;
 - b) Diritto ad usufruire di servizi e prestazioni a parità di condizioni anche per coloro che si trovano in una situazione economica svantaggiata;
 - c) Mantenimento ed ampliamento delle capacità di risposta attraverso la razionalizzazione delle spese e la copertura dei costi dei servizi utilizzando la compartecipazione quale strumento finalizzato alla sostenibilità del sistema e all'estensione del numero dei cittadini destinatari degli interventi comunali.
3. Gli utenti partecipano al costo delle prestazioni erogate in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, calcolata secondo la normativa vigente in merito all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e relativi regolamenti comunali), secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 1, ove sono specificate le modalità di calcolo per ciascun intervento/servizio.
4. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:
 - a) attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - b) agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo anche eventuali forme di rateizzazione.

Articolo 18 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - a) I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - b) I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
 - c) Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
 - d) Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - e) Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
 - f) "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - g) "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre

disposizioni vigenti;

- h) “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni utilizzabili per la fruizione di servizi

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- a) I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- b) I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
- c) I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- d) Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- e) Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio erogato.

3. Per la definizione della tipologia delle prestazioni si intendono per:

- a) Diritti soggettivi perfetti non condizionabili: diritti non comprimibili, il cui soddisfacimento non può essere precluso;
- b) Diritti soggettivi condizionati: diritti comprimibili, le cui modalità di godimento sono definite dai soggetti deputati a soddisfarli.

4. Per presa in carico si intende “un processo in cui un operatore sociale, a fronte di una domanda espressa o inespressa, ma comunque sulla base di un mandato istituzionale, progetta uno o più interventi rivolti a una persona o a un nucleo di convivenza, mantenendo con esso/a un rapporto continuativo al fine della revisione dell'intervento stesso nel corso del tempo”¹.

¹ “La presa in carico: una definizione concettuale” in “Programmazione i territori del welfare. Attori, meccanismi ed effetti” di E. Polizzi, C. Tajani, e T. Vitale – Carocci 2011.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, i Comuni dell'Ambito Territoriale pongono in essere ogni azione diretta ad omogeneizzare i criteri, gli strumenti e le modalità di rilevazione e conservazione dei dati.

Articolo 20 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione comunale con esso incompatibile.

Articolo 21 – Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata.

Articolo 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale di ciascun comune dell'Ambito territoriale di Monza.

SEZIONE II

INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO IL SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA'

BUONO SOCIALE PER PRESTAZIONI RESE DA CARE GIVER PROFESSIONALI

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il buono sociale per prestazioni rese da care giver professionali - assistenti familiari, è un intervento di sostegno economico finalizzato a:

- a) consentire alla persona in difficoltà di vivere al proprio domicilio adeguatamente assistita da personale dedicato;
- b) favorire la regolarizzazione dei rapporti privati di lavoro di cura;
- c) promuovere e sostenere la rete parentale di supporto;
- d) favorire risposte personalizzate ai bisogni, prevedendo che il Buono sia uno degli interventi possibili all'interno del progetto sociale.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

- a) Anziani >65 anni parzialmente o totalmente non autosufficienti
- b) Adulti affetti da gravi patologie invalidanti certificate
- c) Minori con disabilità con certificazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 e con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età (legge 18/80)

Costituiscono requisiti di accesso:

- a) la residenza nel Comune
- b) la presenza di condizioni di fragilità personale tali da richiedere l'attivazione di interventi domiciliari di cura e accudimento personale resi da assistenti familiari che intrattengono regolare rapporto di lavoro e svolgono specifiche funzioni assistenziali.
- c) ISEE non superiore al massimo indicato nell'allegato 1.

Il buono sociale per prestazioni rese da care giver professionali non può essere cumulato con il buono care giver familiare e con il buono per progetti di vita indipendente.

CONCESSIONE DEL BUONO SOCIALE

La concessione del buono sociale è subordinata alla predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) condiviso tra i seguenti soggetti: utente diretto interessato, familiari di riferimento che si rendono garanti della realizzazione del progetto medesimo, assistente familiare e operatori dei servizi.

Il PIA tiene conto della situazione complessiva della persona (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

Il buon andamento del progetto è monitorato dall'assistente sociale in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

L'ammontare del buono mensile è definito con riferimento alla situazione economica e patrimoniale rilevata dalla certificazione ISEE dell'utente e all'intensità del Progetto Individuale di Assistenza collegato al monte ore di presenza dell'assistente familiare, secondo la tabella di cui all'allegato 1.

L'importo non può essere comunque superiore all'effettiva spesa sostenuta.

I buoni sociali verranno concessi agli utenti aventi diritto a partire dalla data di presentazione della domanda per la durata massima di un anno, e comunque non oltre il 31/12 di ogni anno, salvo diversa tempistica indicata da normative in materia.

Qualora sussistano i requisiti previsti la domanda potrà essere ripresentata annualmente ed accolta previa verifica della lista di attesa eventualmente presente.

L'erogazione del buono è subordinata alla presentazione del contratto di assunzione dell'assistente familiare e dell'attestazione di apertura della posizione previdenziale presso INPS.

I buoni sociali verranno concessi sino ad esaurimento del relativo stanziamento di bilancio e/o di altri fondi dedicati.

Qualora non vi siano risorse sufficienti per l'erogazione del beneficio, l'Ufficio Servizi Sociali, a seguito della valutazione di cui all'art. 4, predisporrà una lista di attesa sulla base dei seguenti criteri:

- grado di rilevanza della rete di supporto;
- livello di dipendenza.

valutate secondo la tabella di cui all'allegato 1.

INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'interruzione dell'erogazione della prestazione è disposta nei casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

BUONO SOCIALE PER PRESTAZIONI RESE DA CARE GIVER FAMILIARI

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il buono sociale per prestazioni rese da care giver familiari costituisce un intervento di sostegno economico finalizzato a:

- a) consentire alla persona in difficoltà di vivere al proprio domicilio adeguatamente assistita dal care giver familiare;
- b) promuovere e sostenere la rete parentale di supporto;
- c) favorire risposte personalizzate ai bisogni, prevedendo che il Buono sia uno degli interventi possibili all'interno del progetto sociale.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

- a) Anziani > 65 anni parzialmente o totalmente non autosufficienti
- b) Adulti affetti da gravi patologie invalidanti certificate
- c) Minori con disabilità con certificazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 e con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età (legge 18/80)

Costituiscono requisiti di accesso:

- la residenza nel Comune;
- la presenza di condizioni di fragilità personale tali da richiedere con continuità lo svolgimento di compiti di cura e accudimento personale a domicilio resi da familiari care-giver;
- ISEE non superiore al massimo indicato nell'allegato 1.

Il care giver familiare dovrà avere i seguenti requisiti:

- essere parente/affine del beneficiario;
- essere occupato continuativamente nella cura del beneficiario
- non avere una percentuale di invalidità superiore al 65%

Possono beneficiare del buono sociale anche le persone che frequentano centri diurni e servizi (compresa la scuola per i minori di età) per un monte ore settimanale di massimo 21 ore.

Il buono care giver non può essere cumulato con altri buoni sociali, con il contributo sociale per periodi di sollievo (per il periodo di concomitanza dell'erogazione del contributo), con il percepimento di agevolazioni/contributi concessi per la frequenza di centri diurni e pasti a domicilio.

Può essere riconosciuto un solo buono care giver per ciascun beneficiario, anche in presenza di più di un care giver familiare.

CONCESSIONE DEL BUONO SOCIALE

La concessione del buono sociale è subordinata alla predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) condiviso tra i seguenti soggetti: utente diretto interessato, care-giver familiare che si rende garante della realizzazione del progetto medesimo e operatori dei servizi.

Il Progetto Individuale di Assistenza (PIA) tiene conto della situazione complessiva della persona (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

L'ammontare del buono mensile è definito con riferimento alla situazione economica e patrimoniale rilevata dalla certificazione ISEE dell'utente e all'intensità del Progetto Individuale di Assistenza e del carico di cura misurato attraverso l'applicazione delle scale IADL/ADL, secondo la tabella di cui all'allegato 1.

I buoni verranno concessi agli utenti aventi diritto a partire dalla data di presentazione della domanda al massimo per la durata massima di un anno, salvo diversa tempistica indicata da normative in materia e salvo interruzione del progetto per venir meno dei requisiti e salva la possibilità di presentare una nuova domanda per l'anno successivo.

L'erogazione del buono viene sospesa per l'eventuale ricovero temporaneo in struttura sanitaria o socio sanitaria.

I buoni sociali verranno concessi sino ad esaurimento del relativo stanziamento di bilancio e/o di fondi dedicati.

INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'interruzione dell'erogazione della prestazione è disposta nei casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

BUONO SOCIALE MENSILE PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il buono sociale per progetti di vita indipendente costituisce un intervento di sostegno economico finalizzato a:

- d) sostenere progetti di vita indipendente realizzati senza il supporto di care giver familiari, ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e con regolare contratto;
- e) favorire risposte personalizzate ai bisogni, prevedendo che il Buono sia uno degli interventi possibili all'interno del progetto sociale.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni (fino al compimento del 65° anno di età) con disabilità fisico – motoria grave o gravissima e con capacità di esprimere la propria volontà (riferimento normativa regionale Fondo Non Autosufficienza).

Costituiscono requisiti di accesso:

- la residenza nel Comune;
- la presenza di condizioni personali tali da rendere possibile l'attivazione di un progetto di vita indipendente realizzato mediante il supporto di assistenti personali che intrattengono regolare rapporto di lavoro e svolgono specifiche funzioni assistenziali;
- ISEE non superiore al massimo indicato nell'allegato 1.

Il buono sociale non può essere cumulato con altri buoni sociali e con il contributo sociale per periodi di sollievo.

CONCESSIONE DEL BUONO SOCIALE

La concessione del buono sociale è subordinata alla predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) condiviso tra i seguenti soggetti: diretto interessato e operatori dei servizi.

Il Progetto Individuale di Assistenza (PIA) tiene conto della situazione complessiva della persona (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale) e di eventuali altri servizi/interventi erogati.

L'ammontare del buono mensile è definito con riferimento alla situazione economica e patrimoniale rilevata dalla certificazione ISEE dell'utente, all'intensità del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) e del carico di cura misurato attraverso l'applicazione delle scale IADL/ADL, secondo la tabella di cui all'allegato 1.

L'importo non può essere comunque superiore all'effettiva spesa sostenuta.

I buoni verranno concessi ai beneficiari aventi diritto a partire dalla data di presentazione della domanda al massimo per un anno, salvo interruzione del progetto per venir meno dei requisiti e salva la possibilità di presentare una nuova domanda per l'anno successivo.

L'erogazione del buono è subordinata alla presentazione del contratto di assunzione dell'assistente personale e dell'attestazione di apertura della posizione previdenziale presso INPS.

I buoni sociali verranno concessi sino ad esaurimento del relativo stanziamento di bilancio.

INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'interruzione dell'erogazione della prestazione è disposta nei casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

CONTRIBUTI SOCIALI PER PERIODI DI SOLLIEVO

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

I contributi sociali per periodi di sollievo costituiscono un intervento di sostegno economico finalizzato a:

- a) facilitare la fruizione da parte di persone fragili di periodi di sollievo presso strutture residenziali o diurne, socio-sanitarie o sociali;
- b) sostenere le famiglie che si fanno carico in modo continuativo della cura e dell'assistenza di un congiunto in condizione di fragilità e non autosufficienza.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

- Persone anziane e adulte in condizione di parziale o totale non autosufficienza certificata con l'invalidità civile;
- Minori con disabilità certificata.

Costituiscono requisiti di accesso:

- la residenza nel Comune
- ISEE non superiore al massimo indicato nell'allegato 1

Nel caso di erogazione del buono sociale per prestazioni rese per assistente familiare o del buono sociale per prestazioni rese da care giver familiari o di buono sociale per progetti di vita indipendente, il buono per i periodi di sollievo, potrà essere riconosciuto solo a fronte di sospensione temporanea delle altre tipologie di beneficio.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La concessione del contributo è subordinata alla predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) condiviso tra i seguenti soggetti: diretto interessato, familiari che si fanno carico in modo continuativo della cura e dell'assistenza di un congiunto anziano / in condizione di fragilità e non autosufficienza e che si rendono garanti della realizzazione del progetto medesimo e operatori dei servizi.

Il Progetto Individuale di Assistenza (PIA) tiene conto della situazione complessiva della persona (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

L'ammontare del contributo *una tantum* è definito con riferimento alla situazione economica e patrimoniale rilevata dalla certificazione ISEE dell'utente e alla spesa sostenuta, secondo la tabella di cui all'allegato 1.

L'importo non può essere comunque superiore all'effettiva spesa sostenuta.

I buoni sociali verranno concessi sino ad esaurimento del relativo stanziamento di bilancio e/o di eventuali fondi dedicati.

INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'interruzione dell'erogazione della prestazione è disposta nei casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale realizzate presso il domicilio dell'utente, al fine di consentirgli la permanenza nel normale ambiente di vita.

Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare consistono nelle seguenti attività, in relazione al fabbisogno:

- igiene personale e sostegno alla cura della persona;
- vestizione;
- aiuto nella preparazione dei pasti;
- bagno utente;
- mobilitazione della persona;
- supervisione nell'assunzione dei farmaci;
- cura delle condizioni igieniche essenziali dell'abitazione.

La funzione specifica dell'assistenza domiciliare si esplica attraverso la presenza di un operatore professionale presso il domicilio dell'utente, al fine di:

- a) favorire l'autonomia della persona, sviluppando le sue capacità residue nel rispetto della sua autodeterminazione;
- b) evitare o ridurre i rischi di isolamento e d'emarginazione, ricercando e stimolando la collaborazione dei familiari e della rete sociale;
- c) migliorare la qualità della vita nel suo complesso e contribuire a soddisfare le esigenze essenziali della persona.

In particolare attraverso il servizio di assistenza domiciliare si intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) provvedere alla cura della persona;
- b) favorire la permanenza della persona nel suo contesto abitativo e relazionale limitando, ove possibile, il ricorso a strutture residenziali;
- c) promuovere le capacità relazionali, favorendo i rapporti familiari, amicali e di vicinato.

Il Servizio viene svolto da personale qualificato dipendente del Comune o da incaricati qualificati di soggetti esterni affidatari di servizio da parte del Comune o accreditati con lo stesso.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

- a) Persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- b) Soggetti a rischio di emarginazione e nuclei familiari in situazione di estrema fragilità e con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della propria persona/nucleo familiare nelle attività quotidiane.

Costituiscono requisiti di accesso:

- la residenza nel Comune
- la presenza di condizioni di fragilità personale tali da richiedere l'attivazione di interventi domiciliari di cura personale rese da operatori qualificati.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'eventuale attivazione del servizio è subordinata:

- alla predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) predisposto in accordo con il

diretto interessato e/o con i suoi familiari e in collaborazione con gli operatori sanitari in caso d'interventi socio-sanitari integrati;

- alla presenza degli ausili necessari allo svolgimento del servizio in piena sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed eventuali successive modifiche (letto ortopedico, sollevatore, seggiolino per vasca, tappeti antiscivolo ecc...).

La stesura del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

Il Progetto Individuale di Assistenza (PIA), oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento domiciliare, declina le prestazioni da erogare, la durata del progetto (di norma della durata massima di sei mesi rinnovabile), il numero di accessi settimanali e il relativo monte ore di prestazioni.

Il buon andamento del progetto è monitorato dall'assistente sociale in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Il servizio potrà essere attivato sino ad esaurimento delle risorse disponibili con riferimento al relativo stanziamento di bilancio.

Qualora non vi siano risorse sufficienti per l'attivazione del servizio, l'Ufficio Servizi Sociali, a seguito della valutazione, predisporrà una lista di attesa sulla base dei seguenti criteri:

- grado di rilevanza della rete parentale, di volontariato e di vicinato di supporto;
- livello di autonomia,

valutate secondo la tabella di cui all'allegato 1.

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio può essere interrotto nei seguenti casi:

- su richiesta scritta dell'utente o dei familiari con l'assenso dell'interessato;
- in caso di superamento accertato dal Servizio Sociale delle condizioni di bisogno, anche al fine di evitare il rischio di provocare forme di dipendenza e di favorire processi di autonomia e di responsabilizzazione;
- in caso di comprovata impossibilità di una corretta esecuzione del servizio stesso, accertata dal Servizio Sociale
- in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta, salvo diversa valutazione del Servizio Sociale.

PASTI AL DOMICILIO

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il Servizio pasti a domicilio è costituito dalla fornitura giornaliera del pasto completo presso il domicilio dell'utente.

Il servizio viene erogato su 5 giorni settimanali.

La funzione specifica del servizio è favorire la permanenza della persona nel suo contesto abitativo e nel proprio ambiente familiare e relazionale limitando, ove possibile, il ricorso a strutture residenziali.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

- a) Persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti
- b) Soggetti a rischio di emarginazione e in situazione di fragilità

Costituisce requisito di accesso la residenza nel Comune.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Nel progetto, predisposto a cura dell'assistente sociale in accordo con il diretto interessato e/o con i suoi familiari e in collaborazione con gli operatori sanitari in caso d'interventi socio-sanitari integrati, dovranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla realizzazione dell'intervento:

- gli obiettivi dell'intervento
- prestazioni da erogare (numero dei pasti, giorni di accesso, eventuali diete speciali documentate)
- durata del progetto (di norma della durata massima di un anno rinnovabile)

Il buon andamento del progetto è monitorato dall'assistente sociale in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Il servizio potrà essere attivato sino ad esaurimento delle risorse disponibili con riferimento al relativo stanziamento di bilancio.

Qualora non vi siano risorse sufficienti per l'attivazione del servizio, l'Ufficio Servizi Sociali, a seguito della valutazione di cui all'art. 3, predisporrà una lista di attesa sulla base dei seguenti criteri:

- grado di rilevanza della rete parentale, di volontariato e di vicinato di supporto;
- Livello di autonomia,

valutate secondo la tabella di cui all'allegato 1.

INTERRUZIONE DAL SERVIZIO

Il servizio può essere interrotto nei seguenti casi:

- su richiesta scritta dell'utente o dei familiari con l'assenso dell'utente stesso;
- in caso di superamento accertato dal Servizio Sociale delle condizioni di bisogno, anche al fine di evitare il rischio di provocare forme di dipendenza e di favorire processi di autonomia e di responsabilizzazione;
- in caso di comprovata impossibilità di una corretta fruizione del servizio stesso da parte del cittadino, accertata dal Servizio Sociale;
- in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta, salvo diversa valutazione del Servizio Sociale;
- In caso di ricovero o assenza temporanea.

SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il Servizio di telesoccorso e teleassistenza è un servizio volto ad assicurare un intervento immediato a fronte di qualsiasi emergenza, attraverso un sistema di gestione delle richieste di aiuto inviate dai soggetti assistiti, tramite dispositivi telematici e relativo inoltra della richiesta ai referenti indicati nella mappa di soccorso.

Il servizio di telesoccorso e teleassistenza, finalizzati a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abitativo, comprende i seguenti interventi:

TELESOCORSO: prevede un sistema di gestione della richiesta di aiuto, generata in modo volontario dai soggetti utilizzatori del servizio, tramite dispositivi telematici concessi in uso dal fornitore

TELEASSISTENZA: è un servizio complementare al telesoccorso, in grado di garantire costanti comunicazioni in audio tra gli operatori del Centro Servizi del Fornitore e gli assistiti, al fine di stabilire una relazione continua e fiduciaria con la persona, verificarne lo stato di salute psico-fisica e ricordare le modalità di utilizzo della strumentazione, nonché verificarne il corretto funzionamento.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

- a) Persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti
- b) Adulti disabili o affetti da particolari patologie

Costituisce requisito di accesso la residenza nel Comune.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione avverrà a seguito di contatto telefonico da parte della ditta incaricata del servizio con cui verranno concordati direttamente con l'utente o i suoi familiari i tempi per la fornitura e l'installazione delle necessarie apparecchiature.

Il servizio potrà essere attivato sino ad esaurimento delle risorse disponibili con riferimento al relativo stanziamento di bilancio.

Qualora non vi siano risorse sufficienti per l'attivazione del servizio, l'Ufficio Servizi Sociali, a seguito della valutazione, predisporrà una lista di attesa sulla base dei seguenti criteri:

- grado di rilevanza della rete parentale, di volontariato e di vicinato di supporto;
- livello di autonomia

valutate secondo la tabella di cui all'allegato 1.

INTERRUZIONE DAL SERVIZIO

Il servizio può essere interrotto nei seguenti casi:

- su richiesta scritta dell'utente o dei familiari con l'assenso dell'utente stesso;
- in caso di superamento accertato dal Servizio Sociale delle condizioni di bisogno, anche al fine di evitare il rischio di provocare forme di dipendenza e di favorire processi di autonomia e di responsabilizzazione;
- in caso di comprovata impossibilità di una corretta esecuzione del servizio stesso, accertata dal Servizio Sociale;
- in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta, salvo diversa valutazione del Servizio Sociale.

SEZIONE III

INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA ATTRAVERSO IL SUPPORTO DELLA RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'

INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il Comune, nell'ambito degli interventi di tutela, qualora la famiglia, nonostante siano stati disposti altri interventi di sostegno e di aiuto, non sia comunque in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei minori, può prevedere l'inserimento in strutture residenziali.

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è:

- garantire al minore un contesto di protezione e di cura, che gli consenta di proseguire nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine;
- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita;
- recuperare e rafforzare, ove possibile, le competenze genitoriali della famiglia.

Le tipologie di strutture residenziali attualmente previste sono le seguenti:

- Comunità educativa: Struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza
- Comunità familiare: Struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza
- Alloggi per l'autonomia: Abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età, anche in prosieguo amministrativo, per i quali è necessario un supporto per il raggiungimento dell'autonomia.

Nel caso di minori con problematicità psichiche rilevanti l'inserimento in comunità terapeutica è definito dall'Azienda di Tutela della Salute (ATS) e dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) su proposta della Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UONPIA).

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Sono individuati quali destinatari dell'intervento minori (o maggiorenni fino a 21 anni in prosieguo amministrativo) che necessitano di interventi assistenziali ed educativi per i quali si rende necessario l'inserimento in strutture residenziali in particolare:

- a) minori con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza;
- b) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- c) minori vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- d) minori per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Costituisce requisito di accesso la residenza nel Comune, salvo il caso di minori non accompagnati.

VALUTAZIONE

La valutazione delle situazioni viene effettuata tenendo in considerazione:

- la valutazione sociale;
- eventuali dispositivi emanati dall'Autorità Giudiziaria.

Nelle situazioni di tutela minorile ove minori e famiglie presentino una situazione di multi problematicità, ed occorra una valutazione pluri professionale che coinvolga specialisti di più Enti (Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, servizio Dipendenze, Consulenti Familiari, ...), è coinvolta l'Equipe Territoriale di Valutazione Integrata Minori (ETIM).

ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

L'inserimento di un minore in comunità di accoglienza avviene in una di queste situazioni:

- a) presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che disponga tale intervento;
- b) presenza di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile, che autorizzi l'allontanamento d'urgenza;
- c) necessità di collocamento di minori non accompagnati.

L'assistente sociale predispone il Progetto Quadro (strumento introdotto da Regione Lombardia per la definizione degli obiettivi e degli interventi personalizzati a favore del minore).

In coerenza con quanto previsto dal Progetto Quadro, la comunità di accoglienza predispone il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) concordato con i Servizi Sociali comunali. Il monitoraggio del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) è effettuato periodicamente.

Il buon andamento del progetto è costantemente monitorato a cura dell'assistente sociale in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti e periodicamente aggiornato, anche al fine di concordare con gli interessati le eventuali modifiche.

INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO

L'inserimento in struttura residenziale può essere interrotto nei seguenti casi:

- rientro nella famiglia di origine
- affidamento familiare
- adozione
- autonomia a seguito di raggiungimento della maggiore età/scadenza del prosieguo amministrativo (massimo 21 anni)

PAGAMENTO DELLE RETTE

Le rette per l'inserimento dei minori in strutture residenziali sono a totale carico del Comune di residenza del minore e dei genitori titolari della potestà, al momento dell'avvio dell'intervento. Nel caso in cui i genitori siano residenti in due Comuni differenti, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia, il costo è suddiviso al 50% tra i due Comuni.

INTEGRAZIONE ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone ultra sessantacinquenni, prevede la possibilità di integrare la retta di ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali e strutture assimilabili che danno continuità di servizio 24 ore su 24) per persone anziane che non siano in grado a farvi fronte autonomamente mediante l'utilizzo delle proprie disponibilità economiche, finanziarie e patrimoniali.

La finalità dell'integrazione è quella di favorire la cura e la protezione continuative alle persone totalmente non autosufficienti, che non sono provviste di un'adeguata rete familiare di supporto.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

L'integrazione economica è rivolta a persone anziane ultra sessantacinquenni che:

1. necessitano di un contesto residenziale protetto e/o assistenza continuativa qualificata e pertanto di un inserimento residenziale indispensabile e stabile (art 6 comma 4 Legge 328/2000), comprovato da idonea documentazione medica;
2. non risultino in grado di provvedere alla copertura totale o parziale della retta di ricovero;
3. non risultano essere in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 2500 cc immatricolati per la prima volta negli ultimi 36 mesi antecedenti la richiesta.

Costituisce requisito di accesso la residenza nel Comune.

DEFINIZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INTEGRAZIONE

La misura del concorso del Comune nel pagamento della retta (quota sociale legittimamente a carico dell'utenza), definita all'interno del Progetto Individuale di Assistenza, è individuata nella differenza tra il costo della retta e i redditi disponibili dell'utente, considerate anche:

- le disponibilità mobiliari e immobiliari dell'utente
- l'eventuale compartecipazione alle spese da parte dei parenti
- i rimborsi IRPEF (730) relativo alle spese di ricovero dell'anziano indipendentemente dal familiare che lo percepisce
- ulteriori benefici di natura economica percepiti dall'anziano

garantendo comunque il mantenimento da parte dell'utente di una quota/importo del reddito disponibile / patrimonio mobiliare posseduto, nei limiti di cui all'allegato 1 e definito all'interno del Piano Individuale di Assistenza.

Nell'ambito del Progetto Individuale di Assistenza, il Comune, in presenza di beni mobili e di beni immobili non adibiti ad abitazione di persone del medesimo nucleo familiare, sottoscriverà con l'utente (e la rete familiare di supporto se presente) accordi finalizzati a provvedere all'alienazione o locazione degli stessi utilizzando gli introiti per il pagamento della retta, e per restituire al Comune quanto anticipato a titolo di integrazione retta.

Il Comune procederà all'integrazione della retta:

- solo in presenza di ISEE inferiore alla soglia massima indicata all'allegato 1;

- solo fino alla concorrenza massima di un importo giornaliero pari a quanto indicato nell'allegato 1, salvo comprovata richiesta di inserimento in strutture con rette più basse (in coerenza con la media delle rette delle strutture del territorio) e indisponibilità di posti, purché venga mantenuto il nominativo in lista d'attesa.

Il Comune non sarà in alcun modo obbligato in solido con l'utente titolare del contratto con la struttura di ricovero ai sensi dall'art. 2740 c.c. secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

L'eventuale integrazione della retta è comunque subordinata alla predisposizione di una relazione sociale o aggiornamento del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) - (in caso di situazioni già in carico).

La stesura della relazione e del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

La relazione e il Progetto Individuale di Assistenza (PIA), oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento, declinano le prestazioni da erogare e la durata del progetto.

Il buon andamento del progetto è monitorato dall'assistente sociale in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Verranno prese in considerazione anche le richieste di integrazione presentate da persone che risultano essere già ospiti in strutture residenziali e rispetto alle quali l'incapacità economica a continuare a pagare le rette è subentrata in un momento successivo all'ingresso in struttura.

In caso di accertate condizioni di urgenza connesse alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino richiedente e/o in assenza di un intervento dei familiari obbligati, il Servizio comunale competente interverrà con priorità assoluta per la collocazione dello stesso presso la struttura residenziale più idonea, riservandosi successivamente di effettuare le procedure amministrative per il recupero delle somme anticipate.

INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'interruzione dell'erogazione della prestazione è disposta nei casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

INSERIMENTO DI PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità, prevede la possibilità di integrare la retta di ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, CSS, RSD, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24) per persone con disabilità che non siano in grado a farvi fronte autonomamente mediante l'utilizzo delle proprie disponibilità economiche, finanziarie e patrimoniali.

La finalità l'integrazione è quella di favorire la cura e la protezione continuative alle persone totalmente non autosufficienti, che non sono provviste di un'adeguata rete familiare di supporto e che necessitano di un contesto residenziale protetto e/o assistenza continuativa qualificata.

DESTINATARI E REQUISITI

L'integrazione economica è rivolta a persone con disabilità che:

- siano nella necessità di un inserimento residenziale indispensabile e stabile (art 6 comma 4 Legge 328/2000), comprovato da idonea documentazione medica
- non risultino in grado di provvedere alla copertura totale o parziale della retta di ricovero;
- non risultano essere in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 2500 cc immatricolati per la prima volta negli ultimi 36 mesi antecedenti la richiesta.

Costituisce requisito di accesso la residenza nel Comune.

DEFINIZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INTEGRAZIONE

La misura del concorso del Comune nel pagamento della retta è individuata nella differenza tra il costo della retta e i redditi disponibili dell'utente, considerate anche:

- le disponibilità mobiliari e immobiliari dell'utente
- l'eventuale compartecipazione alle spese da parte dei parenti
- i rimborsi ricevuti dall'INPS sulle spese di ricovero sostenute

garantendo comunque il mantenimento da parte dell'utente di una quota/importo del reddito disponibile / patrimonio mobiliare posseduto, nei limiti di cui all'allegato 1 e definito all'interno del Piano Individuale di Assistenza.

Nell'ambito del Progetto Individuale di Assistenza, il Comune, in presenza di beni mobili e di beni immobili non adibiti ad abitazione di persone del medesimo nucleo familiare, sottoscriverà con l'utente (e la rete familiare di supporto se presente) accordi finalizzati a provvedere all'alienazione o locazione degli stessi utilizzando gli introiti per il pagamento della retta, e per restituire al Comune quanto anticipato a titolo di integrazione retta.

Il Comune procederà all'integrazione della retta:

- solo in presenza di ISEE inferiore alla soglia massima indicata all'allegato 1,
- solo fino alla concorrenza massima di un importo giornaliero pari a quanto indicato nell'allegato 1, salvo comprovata richiesta di inserimento in strutture con rette più basse (in coerenza con la

media delle rette delle strutture del territorio) e indisponibilità di posti, purché venga mantenuto il nominativo in lista d'attesa.

Il Comune non sarà in alcun modo obbligato in solido con l'utente titolare del contratto con la struttura di ricovero ai sensi dall'art. 2740 c.c. secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

L'integrazione potrà essere corrisposta all'utente o direttamente alla struttura, previa autorizzazione dell'utente.

L'eventuale integrazione della retta è comunque subordinata alla predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) predisposto a cura dell'assistente sociale in accordo con il diretto interessato e/o con i suoi familiari e in collaborazione con gli operatori sanitari in caso d'interventi socio-sanitari integrati.

La stesura del PIA è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

Il buon andamento del progetto è costantemente monitorato a cura dell'assistente sociale in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti e periodicamente aggiornato, anche al fine di concordare con gli interessati le eventuali modifiche.

Verranno prese in considerazione anche le richieste di integrazione presentate da persone che risultano essere già ospiti in strutture residenziali e rispetto alle quali l'incapacità economica a continuare a pagare le rette è subentrata in un momento successivo all'ingresso in struttura.

In caso di accertate condizioni di urgenza connesse alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino richiedente e/o in assenza di un intervento dei familiari obbligati, il Servizio comunale competente interverrà con priorità assoluta per la collocazione dello stesso presso la struttura residenziale più idonea, riservandosi successivamente di effettuare le procedure amministrative per il recupero delle somme anticipate.

INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'interruzione dell'erogazione della prestazione è disposta nei casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

INSERIMENTO DI PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE DIURNE SEMIRESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Si intendono per servizi socio assistenziali a carattere diurno le unità di offerta territoriali autorizzate al funzionamento o accreditate o sperimentali rivolte a persone disabili, che offrano prestazioni assistenziali, educative, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.

Si intendono per servizi socio sanitari a carattere diurno le unità di offerta territoriali, accreditate, rivolte a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Le tipologie di struttura attualmente previste dall'ordinamento regionale sono:

- Centri Socio Educativi (socio assistenziale)
- Centri Formazione all'Autonomia (socio assistenziale)
- Centri Diurni Disabili (socio sanitaria)

DESTINATARI E REQUISITI

I servizi diurni semiresidenziali sono rivolti a persone con disabilità grave. Costituisce requisito di accesso la residenza nel Comune.

ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

L'attivazione dell'intervento è subordinata alla predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) predisposto a cura dell'assistente sociale in accordo con il diretto interessato e/o con i suoi familiari e in collaborazione con gli operatori sanitari in caso d'interventi socio-sanitari integrati.

La stesura del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità). Il Progetto Individuale di Assistenza (PIA), oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento, declina le prestazioni da erogare e la durata del progetto (di norma della durata massima di un anno rinnovabile).

Il buon andamento del progetto è costantemente monitorato a cura dell'assistente sociale in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti e periodicamente aggiornato, anche al fine di concordare con gli interessati le eventuali modifiche.

Il servizio potrà essere attivato sino ad esaurimento delle risorse disponibili con riferimento al relativo stanziamento di bilancio.

Qualora non vi siano risorse sufficienti per l'attivazione del servizio, l'Ufficio Servizi Sociali, a seguito della valutazione di cui all'art. 4, predisporrà una lista di attesa sulla base dei seguenti criteri:

- grado di rilevanza della rete parentale, di volontariato e di vicinato di supporto;
- intensità della condizione di autonomia,

valutate secondo la tabella di cui all'allegato 1.

I servizi e progetti integrativi forniti dagli enti gestori delle strutture socio assistenziali o socio sanitarie (uscite, gite, soggiorni, attività di socializzazione e aggregazione), sono a carico degli interessati.

INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'interruzione dell'erogazione della prestazione è disposta nei casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

CONTRIBUTI / VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DI PERSONE ANZIANE IN STRUTTURE DIURNE SEMIRESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il Comune, nell'ambito del sostegno alle attività territoriali a favore delle persone anziane, attiva forme di supporto alla frequenza delle strutture diurne semiresidenziali.

Si intendono per servizi socio assistenziali a carattere diurno le unità di offerta territoriali autorizzate al funzionamento o accreditate o sperimentali rivolte a persone anziane che offrano prestazioni assistenziali e di socializzazione.

Si intendono per servizi socio sanitari a carattere diurno le unità di offerta territoriali, accreditate, rivolte a persone in situazione di parziale o totale non autosufficienza con rilevanti limitazioni dell'autonomia.

Le tipologie di struttura attualmente previste dall'ordinamento regionale sono:

- Centri Diurni (socio assistenziale)
- Centri Diurni Integrati (socio sanitaria)

DESTINATARI E REQUISITI

I servizi diurni semiresidenziali sono rivolti a persone anziane in condizione di parziale o totale non autosufficienza.

Costituisce requisito di accesso la residenza nel Comune.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO / VOUCHER

La concessione del contributo è subordinata alla predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) predisposto a cura dell'assistente sociale in accordo con il diretto interessato e/o con i suoi familiari e in collaborazione con gli operatori sanitari in caso d'interventi socio-sanitari integrati.

La stesura del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità)..

Il buon andamento del progetto è costantemente monitorato a cura dell'assistente sociale in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti e periodicamente aggiornato, anche al fine di concordare con gli interessati le eventuali modifiche.

Il servizio potrà essere attivato sino ad esaurimento delle risorse disponibili con riferimento al relativo stanziamento di bilancio.

Qualora non vi siano risorse sufficienti la concessione del beneficio, l'Ufficio Servizi Sociali, a seguito della valutazione di cui all'art. 4, predisporrà una lista di attesa sulla base dei seguenti criteri:

- grado di rilevanza della rete parentale, di volontariato e di vicinato di supporto;
- intensità della condizione di autonomia,

valutate secondo la tabella di cui all'allegato 1.

L'ammontare del contributo/voucher mensile è definito con riferimento alla situazione economica e patrimoniale rilevata dalla certificazione ISEE dell'utente secondo la tabella di cui all'allegato 1.

L'importo non può essere comunque superiore all'effettiva spesa sostenuta dall'utente.

I contributi/voucher verranno concessi ai beneficiari aventi diritto a partire dalla data di presentazione della domanda al massimo fino al 31/12 dell'anno di riferimento ,salvo interruzione del progetto per venir meno dei requisiti e salva la possibilità di presentare una nuova domanda per l'anno successivo.

I servizi e progetti integrativi forniti dagli enti gestori delle strutture socio assistenziali e socio sanitarie (uscite, gite, soggiorni, attività di socializzazione e aggregazione, ecc), sono a completo carico degli interessati.

INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'interruzione dell'erogazione della prestazione è disposta nei casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

SEZIONE IV

ALTRI INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il servizio di Assistenza Domiciliare a favore dei Minori (ADM) consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare volto ad offrire un sostegno di natura socio-educativa e un sostegno alle capacità genitoriali quando la famiglia si trovi in una situazione di temporanea difficoltà e manifesta elementi di possibile pregiudizio per i minori.

Tale intervento, oltre ad avere carattere preventivo, si caratterizza come aiuto concreto alla famiglia al fine di salvaguardare i legami tra le figure parentali attraverso un supporto educativo professionale e un supporto alla genitorialità.

L'affiancamento avviene presso l'abitazione e sul territorio in cui si vive qualora sia necessario un intervento individualizzato nel contesto di vita del nucleo familiare.

L'accompagnamento educativo può avvenire anche in una dimensione di gruppo presso contesti semiresidenziali.

Il Servizio viene svolto da personale qualificato dipendente del Comune o da incaricati qualificati di soggetti esterni affidatari di servizio da parte del Comune o accreditati con lo stesso.

In particolare, gli obiettivi del servizio sono:

- valutare le condizioni di malessere del minore e della sua famiglia per individuare i possibili interventi socio-educativi;
- favorire la permanenza del minore nel proprio contesto familiare fornendo ai genitori i supporti volti a sviluppare le proprie capacità, risorse e competenze educative nei confronti dei figli;
- fornire al minore degli stimoli che gli consentano di sperimentare le proprie capacità accompagnandolo ad una riscoperta e rivalutazione di sé;
- favorire la costruzione di una rete di legami con il territorio e con il contesto sociale onde evitare l'isolamento e l'emarginazione del nucleo familiare.

DESTINATARI

I destinatari dell'intervento sono minori e famiglie laddove la relazione genitori-figli risulti problematica e tale da poter compromettere lo sviluppo armonico del minore.

Prioritaria attenzione è data ai minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei quali si prescrive l'attivazione di tale tipo di intervento.

VALUTAZIONE DEL BISOGNO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Sociale è titolare del progetto di Assistenza Domiciliare Minori, raccoglie informazioni sulla situazione familiare dei minori, verifica la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del servizio e cura la predisposizione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), in collaborazione con il gestore del Servizio Educativo e la famiglia.

La stesura del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) è effettuata tenendo conto della situazione complessiva del minore/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

Il Progetto Educativo Individualizzato (PEI), oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento domiciliare, declina le prestazioni da erogare, la durata del progetto, il numero di accessi settimanali e il relativo monte ore di prestazioni.

Il buon andamento del progetto è monitorato e aggiornato, con cadenza almeno semestrale, a cura dell'assistente sociale di riferimento, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, anche al fine di concordare con gli interessati il suo eventuale rinnovo.

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene interrotto qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- raggiungimento della maggiore età del minore (salvo ricorra il caso di prosieguo amministrativo);
- raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI);
- trasferimento del minore in altro Comune;
- variazione dei bisogni e/o delle condizioni rilevate al momento dell'ammissione;
- richiesta esplicita e motivata da parte dei genitori.

COSTI DEL SERVIZIO

I costi del servizio sono a carico del Comune di residenza del minore o, in presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, in carico ai Comuni di residenza dei genitori per la quota del 50% ciascuno.

INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA'

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Una reale integrazione dei minori con disabilità e/o difficoltà di apprendimento e/o di relazione all'interno del contesto scolastico può avvenire solo individuando il modo migliore per sostenere alunni e insegnanti nel difficile processo dell'inserimento e della socializzazione.

La modalità più efficace è quella di avere un approccio personalizzato per offrire a tutti l'opportunità di essere sostenuti secondo i propri bisogni. Il progetto di assistenza educativa scolastica nell'ambito delle competenze e finalità istituzionali e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative dello stato e della regione Lombardia e dell'accordo di programma in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità (in applicazione della Legge 104/92) si prefigge di:

- favorire la piena attuazione del diritto allo studio
- realizzare interventi atti a prevenire processi di emarginazione
- favorire, attraverso le opportune strategie educative e didattiche, la condivisione delle diverse esperienze formative in modo che tutti gli alunni ne possano beneficiare
- promuovere una cultura dell'accoglienza e dell'accettazione della diversità

Obiettivo degli interventi educativi è quello di favorire il massimo grado di autonomia e la comunicazione personale, migliorare l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione scolastica dei bambini in situazione di handicap e/o con difficoltà di apprendimento e/o di relazione derivanti da una condizione di particolare disagio socio-ambientale, anche mediante:

- la promozione dell'autostima attraverso sentimenti positivi di successo;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle attitudini e delle abilità di ciascun alunno;
- la valorizzazione dei diversi linguaggi espressivi;
- la promozione del successo formativo volta alla prevenzione dell'abbandono scolastico in cicli scolastici successivi;

L'aiuto educativo va sempre inteso come *"intervento con un tempo specifico di realizzazione"* in quanto utile a promuovere e facilitare la maggior autonomia di tutti i soggetti coinvolti e delle loro relazioni.

L' Aiuto Educativo si costituisce come un intervento specifico di particolare intensità, pertanto da ipotizzarsi solo a seguito di altre soluzioni già tentate all'interno del contesto classe e condivise con l'Equipe socio-psico-pedagogica..

DESTINATARI

Gli interventi educativi si rivolgono in particolar modo agli alunni in situazione di disabilità e ai loro rispettivi gruppi classe.

È considerato "persona con disabilità" l'alunno certificato con Diagnosi Funzionale ai sensi dell'art. 3 - L.104/92, in cui sia esplicitamente richiesta "assistenza specialistica per l'autonomia personale".

Le aree di intervento si riferiscono a deficit:

- cognitivo;
- affettivo-relazionale;
- linguistico - sensoriale;
- motorio-prassico;
- neuropsicologico;
- nell'autonomia.

VALUTAZIONE DEL BISOGNO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Gli alunni destinatari degli interventi verranno individuati prima dell'inizio dell'anno scolastico sulla base delle richieste presentate ai Servizi Sociali Comunali dalle Scuole del Territorio, opportunamente valutate dagli operatori preposti, di concerto con le Direzioni Scolastiche.

Ciascun intervento di Assistenza Educativa Scolastica prevede il coinvolgimento di molteplici soggetti (gruppo di progetto):

- Referente del comune
- Dirigente scolastico
- Insegnante di classe ed insegnante di sostegno (se presente in classe)
- Educatore professionale
- La famiglia dell'alunno.

La famiglia sarà pertanto interlocutore attivo nella condivisione del progetto di aiuto educativo del figlio. Oltre ad autorizzarne la richiesta da parte della Scuola, contribuirà alla definizione del progetto medesimo ed alla realizzazione, nelle modalità ritenute più opportune.

Il gruppo concorderà dei momenti di verifica durante l'anno per il monitoraggio del progetto.

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di AES viene interrotto qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- Conclusione del ciclo scolastico di competenza comunale;
- raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PEI;
- trasferimento del minore in altro Comune;
- variazione dei bisogni e/o delle condizioni rilevate al momento dell'ammissione;
- richiesta esplicita e motivata da parte dei genitori.

COSTI DEL SERVIZIO

I costi del servizio sono a carico del Comune di residenza del minore o, in presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, in carico ai Comuni di residenza dei genitori per la quota del 50% ciascuno.

ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITA'

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare per persone con disabilità (ADD) è un intervento educativo rivolto a minori e adulti con disabilità e alle loro famiglie, che consente e sostiene la permanenza nel naturale ambiente di vita. I cittadini con disabilità e le loro famiglie sono sostenuti e accompagnati nel loro territorio principalmente in percorsi di autonomia personale e sociale, di integrazione, di vita relazionale e di organizzazione del tempo libero. Inoltre le famiglie di riferimento sono affiancate nei compiti di cura e supportate nel ruolo educativo e nelle funzioni genitoriali. Inoltre l'ADD opera in rete con i servizi e le agenzie educative territoriali e con l'associazionismo locale.

Gli obiettivi specifici del servizio sono:

- favorire la permanenza della persona con disabilità nel proprio contesto familiare fornendo ai familiari i supporti volti a sviluppare le proprie capacità, risorse e competenze educative nei confronti delle persone con disabilità;
- mantenimento e/o potenziamento delle capacità psicofisiche della persone con disabilità
- supportare i nuclei anche con brevi e circoscritti interventi educativi e di sollievo;
- fornire alla persona con disabilità degli stimoli che gli consentano di sperimentare le proprie capacità, accompagnandolo nel processo di autonomia;
- favorire la costruzione di una rete di legami con il territorio ed con il contesto sociale, favorendo l'inclusione.

DESTINATARI

Il Servizio è rivolto alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, in seguito alla stesura di un progetto specifico formulato dal Servizio sociale.

VALUTAZIONE DEL BISOGNO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Sociale è titolare del progetto di ADD, raccoglie informazioni sulla situazione familiare, verifica la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del servizio e cura la predisposizione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), in collaborazione con il gestore del Servizio di Assistenza Domiciliare e la famiglia.

La stesura del PEI è effettuata tenendo conto della situazione complessiva del persona con disabilità e del suo nucleo familiare (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare allargata e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

Il PEI, oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento domiciliare, declina le prestazioni da erogare, la durata del progetto, il numero di accessi settimanali e il relativo monte ore di prestazioni, i ruoli dei soggetti coinvolti e la periodicità delle verifiche.

Il buon andamento del progetto è monitorato e aggiornato, con cadenza almeno semestrale, a cura dell'assistente sociale di riferimento, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, anche al fine di concordare con gli interessati il suo eventuale rinnovo.

CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio può essere interrotto qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI);
- trasferimento del minore/adulto in altro Comune;
- variazione dei bisogni e/o delle condizioni rilevate al momento dell'avvio;
- richiesta scritta e motivata dei destinatari.

COSTI DEL SERVIZIO

I costi del servizio sono a carico del Comune di residenza del minore con disabilità; in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, in carico ai due Comuni di residenza dei genitori del minore, per la quota del 50% ciascuno.

Il Comune procederà all'attivazione dell'intervento in caso di persona adulta con disabilità solo in presenza di ISEE inferiore alla soglia massima indicata all'allegato 1

AFFIDO FAMILIARE

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

L'affidamento familiare è un istituto giuridico finalizzato alla tutela del minore appartenente ad un contesto familiare temporaneamente privo di risorse socio educative adeguate che rispondano ai suoi bisogni di crescita. A tale scopo il minore è affidato ad una coppia con o senza figli o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

L'affidamento familiare può essere consensuale o giudiziale, a tempo pieno o a tempo parziale.

La durata dell'affidamento è correlata alle esigenze del minore e deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine e valutato l'interesse del minore, in coerenza con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i Minorenni.

DESTINATARI

L'Affidamento familiare ha come destinatari:

- i minori appartenenti ad un contesto familiare temporaneamente privo di risorse socio-educative adeguate che rispondano ai loro bisogni di crescita;
- le famiglie di origine che presentano una situazione di temporanea difficoltà nel rispondere ai bisogni dei figli minori.

VALUTAZIONE DEL BISOGNO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Sociale è titolare del progetto di affido, raccoglie informazioni sulla situazione del minore, della famiglia di origine e della famiglia affidataria, verifica la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del servizio e cura la predisposizione del Progetto di affido, in collaborazione con i soggetti coinvolti.

Nell'attivazione e nella realizzazione del progetto di affido sono specificati i diritti e gli impegni del minore, della famiglia di origine e della famiglia affidataria.

I minori soggetti all'intervento di affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, per infortuni e per responsabilità civile, stipulate dalla Regione Lombardia, ai sensi della normativa vigente.

La polizza assicurativa per responsabilità civile è estesa anche alle famiglie affidatarie dei minori che, in caso di infortunio e/o incidente, sono obbligate a presentare denuncia all'Assicurazione e per conoscenza al Servizio Sociale del Comune di residenza del minore, entro i tempi previsti dalle polizze assicurative.

CONCLUSIONE DELL'AFFIDO FAMILIARE

L'affidamento familiare si conclude su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, su proposta del Servizio Sociale, quando è venuta meno la situazione di necessità o nel caso in cui la prosecuzione dell'affido rechi pregiudizio all'interesse del minore.

Gli operatori dei servizi coinvolti nel progetto d'affidamento sono tenuti ad informare della conclusione dello stesso i soggetti interessati (minore, famiglia d'origine, famiglia affidataria, servizi specialistici eventualmente coinvolti), ne condividono la valutazione relativa alla conclusione e concordano le modalità di comunicazione.

CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE AFFIDATARIE

L'ammontare del contributo mensile per le famiglie affidatarie è differenziato in relazione alle diverse tipologie di affido come di seguito indicato:

- Affidato etero-familiare
- Affidato a parenti
- Affidato di minori con disabilità
- Affidato diurno
- Affidato diurno di minori con disabilità

Possono essere riconosciuti contributi economici aggiuntivi in caso di spese straordinarie, preventivamente concordate nell'ambito del progetto individuale, dietro presentazione di opportuna documentazione delle spese effettivamente sostenute.

Il Comune procederà all'erogazione del contributo solo in presenza di ISEE inferiore alla soglia massima indicata all'allegato 1.

SERVIZIO SPAZIO NEUTRO – INCONTRI PROTETTI

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il servizio di incontri protetti ha lo scopo di salvaguardare il diritto di visita e di relazione tra figli e genitori quale diritto sostenuto dall'art. 9 della Convenzione sui diritti dell'infanzia.

Le visite protette sono un intervento dedicato all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni).

Gli incontri protetti avvengono in un "spazio neutro" quale setting favorevole all'incontro tra genitori e figli, attraverso la creazione di uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro per lo svolgimento degli incontri tra minore e genitore/famiglia, con l'accompagnamento e supervisione di operatori qualificati.

In particolare il servizio di incontri protetti intende perseguire i seguenti obiettivi:

- garantire il diritto di visita del genitore non collocatario salvaguardando il superiore interesse del minore;
- favorire e facilitare la comunicazione tra il minore e il genitore/membri familiari;
- garantire la protezione del minore;
- attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni, promuovendo relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e, ove possibile, sostenere l'organizzazione e la gestione autonoma degli incontri.

Il Servizio viene svolto da personale qualificato dipendente del Comune o da incaricati qualificati di soggetti esterni affidatari di servizio da parte del Comune o accreditati con lo stesso.

DESTINATARI

Il Servizio di Incontri Protetti è rivolto ai minori 0 – 18 anni che vivono in situazioni di elevata conflittualità e problematicità per i quali l'Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni) ha disposto particolari misure di tutela e protezione.

VALUTAZIONE DEL BISOGNO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'accesso al servizio avviene su invio del Servizio Sociale in presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che preveda espressamente incontri protetti tra il minore ed una figura adulta parentale.

Il Servizio Sociale cura la predisposizione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), in collaborazione con il gestore del Servizio e la famiglia.

Il PEI, oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento, declina il calendario degli incontri.

Il buon andamento del progetto è monitorato e aggiornato a cura dell'assistente sociale di riferimento, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio viene interrotto:

- su disposizione dell'autorità giudiziaria
- qualora vi siano comportamenti da parte dell'incontrante pregiudizievoli per il minore.

Nel secondo caso il Servizio Sociale ne deve dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

INTERVENTI NELLE SEPARAZIONI CONFLITTUALI

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Nei contesti di separazione e di divorzio l'autorità giudiziaria si pronuncia sull'affidamento dei minori, sul collocamento dei minori e sui tempi e le modalità di visita del genitore non collocatario.

Il Giudice può emettere prescrizioni all'interno del provvedimento e dare mandato al Servizio Sociale di eseguire un servizio di controllo, regolamentazione e sostegno della situazione familiare al fine di garantire un'adeguata crescita psico-fisica del minore.

Il Giudice può anche disporre, contestualmente alla formulazione dell'incarico, l'affido del minore all'Ente, per cui il Servizio Sociale sostituisce parzialmente ed integra la responsabilità genitoriale.

L'Autorità Giudiziaria si rivolge ai Servizi Sociali con lo scopo di adottare provvedimenti maggiormente conformi all'interesse del minore, verso il quale l'intervento ha lo scopo di evitare l'interruzione di processi affettivi ed educativi.

Il mandato dell'autorità giudiziaria al Servizio Sociale può avere:

- natura istruttoria: quando viene richiesta l'indagine psico-sociale sul nucleo familiare e/o la valutazione delle capacità genitoriali;
- natura esecutiva: quando viene richiesto di organizzare incontri (anche protetti) e/o di erogare servizi di sostegno;
- natura di controllo: quando viene richiesto di provvedere ad un monitoraggio della tenuta degli accordi tra genitori, anche in caso di affidamento del minore al Servizio Sociale con collocamento dello stesso presso uno dei genitori.

DESTINATARI

Il Servizio è rivolto ai minori 0 – 18 anni che vivono in situazioni di elevata conflittualità e problematicità per i quali l'Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni) ha disposto particolari misure di tutela e protezione.

ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

L'attivazione dell'intervento avviene solo qualora l'Autorità Giudiziaria lo richieda all'Ente.

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio viene interrotto:

- su disposizione dell'autorità giudiziaria
- qualora vi siano comportamenti delle parti pregiudizievoli per il minore
- qualora le parti non rispettino i programmi fissati con il Servizio Sociale relative agli adempimenti di natura istruttoria, esecutiva e di controllo definiti dall'Autorità Giudiziaria.

Nel secondo e nel terzo caso il Servizio Sociale ne deve dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CONTRIBUTI ECONOMICI

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Gli interventi di assistenza economica si configurano quali misure di contrasto e/o contenimento della povertà, prevenzione del rischio di emarginazione sociale, sostegno economico temporaneo finalizzato a favorire, attraverso l'accompagnamento nei percorsi di reinserimento sociale, il recupero e l'evoluzione positiva delle capacità personali.

Con gli interventi di assistenza economica si mira a tutelare, attraverso un progetto condiviso, persone e famiglie che si trovano in stato di estremo bisogno e temporaneamente prive dei mezzi sufficienti per farvi fronte in qualsiasi fase della loro esistenza.

L'intervento è anche di carattere educativo e rieducativo ed è finalizzato a ridare alle persone adulte in grave difficoltà la capacità di perseguire una propria autonomia abitativa e lavorativa.

L'intervento è volto a contrastare l'esclusione sociale e a favorire il raggiungimento di una autonomia di vita anche a quelle persone economicamente più deboli, concorrendo al superamento dello stato di indigenza, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale, migliorando il benessere della persona e valorizzando la propria capacità di autonomia (ad esempio favorendo la mobilità territoriale e la fruibilità delle risorse del territorio).

L'intervento prevede anche il coinvolgimento attivo e responsabile del beneficiario del contributo in una logica di reciprocità e di inclusione attiva.

I contributi economici si distinguono in:

a) I contributi di assistenza economica ordinari

I contributi di assistenza economica ordinari possono essere erogati in situazioni di bisogno comprovato, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili a dodici in caso di assenza di risorse economiche sufficienti a garantire il soddisfacimento di bisogni primari ed in presenza di uno stato di salute invalidante o da impossibilità oggettiva di attivare ulteriori progettazioni, non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

L'ammontare del contributo massimo mensile e/o annuale viene definito annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

Tali contributi potrebbero anche essere erogati in forma indiretta sotto forma di voucher o servizi.

Deroghe ai suddetti limiti possono essere valutate dai Servizi Sociali, in situazioni di particolare gravità, a favore di persone/famiglie in condizione di estrema povertà, impossibilitate a provvedere alle proprie esigenze per inabilità lavorativa totale o parziale, prive di sostegni parentali ed escluse dalla possibilità di percepire altri aiuti economici di natura assistenziale.

b) Contributi straordinari

Contributi straordinari una tantum possono essere concessi a favore di persone o famiglie in stato di povertà e/o a rischio di esclusione sociale, per far fronte ad evenienze straordinarie tali da compromettere in modo grave la situazione sociale del nucleo.

L'ammontare del contributo massimo una tantum viene definito annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

c) Contributi per l'emergenza abitativa

I contributi per l'emergenza abitativa sono interventi di sostegno economico e di valenza educativa finalizzati a supportare nuclei familiari in condizione di grave fragilità socio-economica e sottoposti a procedure di sfratto (in corso o già eseguite), sprovvisti di idonea soluzione abitativa e prive di reti familiari che possano accogliere tali esigenze.

Tali contributi possono essere erogati nelle seguenti modalità:

- contributi una tantum finalizzati al pagamento di una parte delle spese fisse per la nuova

locazione (cauzione);

- contributi continuativi finalizzati al pagamento di una parte dei canoni di affitto mensile per la nuova locazione, fino ad un massimo di 12 mesi, prorogabili a 18 in casi di eccezionale gravità;
- contributi una tantum finalizzati al pagamento di una parte dei costi sostenuti per l'ospitalità in strutture di accoglienza temporanea, fino a un massimo di 6 mesi, prorogabili a 12 in casi di eccezionale gravità.

L'ammontare del contributo massimo erogabile viene definito annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

d) Prestito d'onore.

Il prestito d'onore è un intervento peculiare e alternativo al mero sostegno economico finalizzato all'emancipazione da semplici percorsi assistenziali, teso anche a contrastare fenomeni economici di usura e speculazione.

Il prestito offerto ha un importo massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale ed è comunque determinato in funzione delle necessità dei richiedenti e della loro capacità di rimborso.

Non si richiedono interessi; l'interessato s'impegna ad onorare la restituzione del prestito entro il termine massimo di 24 mesi dall'erogazione dello stesso, con un rapporto rata/reddito sostenibile dal nucleo familiare richiedente.

I richiedenti il prestito d'onore devono essere in possesso dei seguenti particolari requisiti alla data di presentazione della domanda:

- esercitare attività di lavoro subordinata o autonoma;
- avere la residenza anagrafica nel Comune da almeno un anno;
- avere una condizione socio-economica tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso entro i termini stabiliti
- non avere una situazione debitoria che evidenzii l'assoluta incapacità di rimborso del prestito;
- non avere la possibilità di accedere al prestito ordinario per mancanza di garanzie o per l'esclusione dal diritto alla cessione del quinto dello stipendio o alla concessione di prestiti agevolati in relazione alla possibilità di lavoro.

e) Contributi a favore di donne vittime di violenza

Al fine di supportare i percorsi di uscita da situazioni di violenza è possibile concedere contributi economici finalizzati a facilitare l'autonomia abitativa, lavorativa ed economica delle donne nell'ambito dei progetti individualizzati.

L'ammontare del contributo massimo erogabile vengono definiti annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

DESTINATARI E REQUISITI

Sono destinatari degli interventi di assistenza economica le persone e le famiglie residenti nel Comune che si trovano in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti familiari o solidaristiche, con ISEE inferiore al minimo vitale.

Il minimo vitale si intende definito con riferimento all'importo della pensione minima INPS.

I contributi di cui ai punti c) ed e) possono essere riconosciuti in deroga al minimo vitale in considerazione delle caratteristiche dell'intervento.

Possono beneficiare dei contributi economici coloro che non risultano essere in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 2500 cc immatricolati per la prima volta negli ultimi 36 mesi antecedenti la richiesta oppure di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc immatricolati per la prima volta negli ultimi 12 mesi antecedenti la richiesta.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'eventuale attivazione del contributo è subordinata alla predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) predisposto a cura dell'assistente sociale in accordo con il diretto interessato e, se del caso, con i suoi familiari.

Il Comune, nel rispetto di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico di congiunti, assumerà ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei familiari nei confronti di colui che necessita di assistenza.

La stesura del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

Il Progetto Individuale di Assistenza (PIA) si configura quale progetto personalizzato, mirato al superamento della situazione di difficoltà, elaborato dal Servizio Sociale Professionale con il diretto interessato e il suo nucleo familiare e da questi espressamente e formalmente condiviso.

Il servizio potrà essere attivato sino ad esaurimento delle risorse disponibili con riferimento al relativo stanziamento di bilancio.

Il buon andamento del progetto è monitorato dall'assistente sociale in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Il contributo può essere erogato direttamente al beneficiario oppure ai soggetti erogatori dei servizi a cui il contributo si riferisce.

SOSPENSIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Costituiscono motivo di sospensione e revoca del contributo concesso:

- il sopravvenuto accertamento di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata;
- l'assenza di comportamenti attivi di ricerca del lavoro o il rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo;
- l'inadempienza rispetto agli obiettivi ed alle azioni da porre in essere stabiliti e concordati nel Progetto Individuale di Assistenza (PIA);
- qualora siano accertate ulteriori significative entrate finanziarie o situazioni o fatti indicativi di un tenore di vita dell'interessato (o di componenti del nucleo familiare, o di conviventi) incompatibili con la situazione di disagio emergente dall'ISEE,
- un accertato sperpero delle proprie risorse economiche per l'acquisto di beni non essenziali, ivi compreso il gioco d'azzardo,

In tali casi l'utente decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese.

TIROCINIO LAVORATIVO E BORSA LAVORO

DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Il tirocinio lavorativo si configura quale strumento educativo volto a promuovere e facilitare l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e a incentivare la persona sostenendone la motivazione e l'autostima all'interno del progetto individuale di integrazione socio-lavorativa.

Tali tirocini sono promossi dai Servizi Sociali competenti dell'Ambito, anche su proposta e in raccordo con i Servizi Psichiatrici, il Servizio Tossicodipendenze (SerT) e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e sono attivati in collaborazione con datori di lavoro pubblici e privati secondo le modalità e per la durata previste dalla normativa in vigore (art. 18 Legge 196/97 – DM 142/98).

All'interno del progetto individualizzato di integrazione socio-lavorativa può essere attivata anche una borsa lavoro quale strumento educativo atto a incentivare la persona sostenendone la motivazione e l'autostima.

DESTINATARI

Possono essere inserite in percorsi di tirocinio, di formazione e orientamento finalizzati all'inserimento/reinserimento lavorativo persone con disabilità, persone in situazione di dipendenza, persone sottoposte al regime alternativo alla pena ed ex detenuti, persone con patologie psichiatriche, persone in situazione di grave marginalità sociale e persone in condizioni di fragilità.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va inoltrata ai Servizi Sociali del Comune di residenza previo colloquio con l'Assistente Sociale e potrà essere formulata in qualsiasi momento si presenti il bisogno da parte dei destinatari.

La richiesta può avvenire anche su proposta dei servizi specialistici di cui sopra.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Le domande sono valutate dal Servizio Sociale, nella figura dell'Assistente Sociale titolare del caso e dell'educatore professionale incaricato, nelle seguenti modalità:

- verifica dei requisiti;
- valutazione educativa del possesso dei prerequisiti lavorativi da parte del richiedente;
- eventuale utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di autonomia/fragilità;
- eventuale valutazione integrata tra Azienda di Tutela della Salute (ATS) e Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) e Servizi Sociali attraverso "valutazione multidimensionale".

All'istanza presentata verrà data risposta scritta da parte dei Servizi Sociali nei termini previsti dalla normativa in materia e dai Regolamenti comunali.

ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

L'eventuale attivazione del percorso di inserimento lavorativo (con attribuzione o meno della borsa lavoro) è subordinata:

- alla definizione del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) predisposto a cura dell'assistente sociale e dall'educatore professionale in accordo con il diretto interessato;
- al reperimento di soggetti (Aziende, Enti) disposti ad ospitare il richiedente per un percorso di

tirocinio di formazione e orientamento lavorativo.

La stesura del Progetto Individuale di Assistenza (PIA) è effettuata tenendo conto della situazione complessiva della persona/nucleo (sotto il profilo sociale, economico, sanitario e funzionale), della rete familiare e di supporto presente, di eventuali altri servizi/interventi erogati, della presenza nel nucleo di altri familiari in condizione di fragilità (per età avanzata, gravi patologie, disabilità).

Il Progetto Individuale di Assistenza (PIA), oltre ad individuare gli obiettivi dell'intervento, declina le prestazioni da erogare (ivi compreso l'ammontare dell'eventuale borsa lavoro concessa), la durata del progetto e il relativo monte ore settimanale di tirocinio.

L'importo delle borse lavoro è definito annualmente dalla Giunta Comunale in relazione al monte ore di impegno lavorativo previsto, secondo la tabella allegato di cui all'allegato 1.

La borsa lavoro è erogata mensilmente in misura proporzionale alle effettive presenze nel mese precedente. Può essere sospesa nel caso di ingiustificato abbandono del tirocinio.

Il buon andamento del progetto è costantemente monitorato a cura dell'assistente sociale e dell'educatore professionale in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.

CESSAZIONE DEL PERCORSO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Il progetto di tirocinio lavorativo può concludersi anticipatamente nei seguenti casi:

- su richiesta scritta e motivata dell'interessato;
- su richiesta scritta e motivata del soggetto ospitante il tirocinio;
- in caso di comportamento dell'utente tale da far venir meno le condizioni per la realizzazione del progetto formativo, accertato dal Servizio Sociale anche sulla base delle relazioni del soggetto ospitante;
- qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa.

APPENDICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Costituzione Italiana
- Codice Civile
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- D.Lgs 50/2016
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona

- Statuti dei Comuni
- Regolamenti dei Comuni